

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA
ITALIA LAVORO S.P.A.**

Capitolato Tecnico

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione, nelle forme di legge, dell'Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente Contratto Collettivo Aziendale della Italia Lavoro S.p.A (nel prosieguo anche solo Italia Lavoro o la stazione appaltante).

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, per il potenziamento delle attività della Divisione Innovazione Tecnologie (nel seguito anche solo DIT) della Italia Lavoro S.p.A., non fronteggiabili con il proprio personale dipendente.

Si prevede l'impiego di numero 14 risorse umane con i profili e l'inquadramento indicati nell'Allegato A del presente Capitolato e nella Tabella 1 del disciplinare di gara.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta all'agenzia che risulterà aggiudicataria.

L'appalto del servizio di somministrazione comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta della la stazione appaltante, una o più somministrazioni singole o plurime esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'attività della DIT della Italia Lavoro S.p.A.

Art. 2 – Normativa di riferimento e norme di rinvio

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e segnatamente delle previsioni di cui agli artt. 20 e sgg. del D.Lgs 276/2003 e delle disposizioni di cui al vigente Contratto Collettivo Aziendale.

L'appalto sarà eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, nonché, per quanto ivi non previsto, dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo

L'importo presunto complessivo dell'appalto e di **Euro 1.030.782,20 (unmilonetrentamilasettecentoottantadue/20)**, comprensivo dell'aggio offerto (utile d'impresa) oltre IVA.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito nel Contratto Collettivo Aziendale vigente al momento dell'utilizzo.

Art. 4 - Informazione sindacale

La stazione appaltante provvederà tempestivamente a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, prima della stipula, o, in caso di urgenza, non oltre i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 5 - corrispettivo del servizio

A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la stazione appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.

Il prezzo orario offerto dal Somministratore ed accettato dalla stazione appaltante per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché impreveduta, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.

Per il servizio di somministrazione la stazione appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione del costo orario complessivo offerto in sede di gara.

Il prezzo orario complessivo si intende comprensivo, in particolare, dei seguenti oneri:

- 1) Ricerca, selezione e formazione del personale.
- 2) Retribuzione, ivi compreso il trattamento accessorio, tredicesima;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR;
- 4) Premio assicurativo INAIL;
- 5) Sostituzione del personale;
- 6) Oneri per la sicurezza del lavoro;
- 7) Oneri di cui ai fondi per la formazione;
- 8) Assenze legittime;
- 9) Costi amministrativi generali e specifici del personale;
- 10) Utile d'impresa.

La stazione appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Per le ore straordinarie, qualora richieste ed autorizzate da Italia Lavoro, saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal Contratto Collettivo Aziendale e verrà applicato sempre l'aggio offerto in sede di gara.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione di riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

Se a seguito di eventuali accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di forme di salario accessorio, laddove previsto dal contratto collettivo aziendale, tale salario sarà corrisposto, su richiesta della stazione appaltante, dal Somministratore e rimborsato dalla stazione appaltante senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo a fronte di tale servizio.

I buoni pasto e le coperture assicurative, laddove dovuti, saranno garantiti direttamente dalla stazione Appaltante che rimborserà al Somministratore gli oneri relativi.

Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla stazione appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Prestatore.

Art. 6 - Attivazione e tempi delle somministrazioni

Le singole forniture di prestazioni di lavoro saranno richieste alla stipula del contratto e per tutta la durata del contratto stesso.

La stazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno, all'inoltro di apposita richiesta scritta al Somministratore, il quale dovrà darvi esecuzione entro i successivi n. 2 giorni lavorativi. La richiesta sarà formulata dal dirigente incaricato. L'inoltro potrà avvenire mediante posta elettronica o fax agli indirizzi indicati dal Somministratore.

Nei casi di urgenza, la stazione appaltante ha la facoltà di anticipare la richiesta per via telefonica con riserva successiva formalizzazione entro le successive ventiquattro ore.

La richiesta dovrà indicare, necessariamente:

- ☐ numero, categoria e profilo professionale (cfr. Allegato A) dei lavoratori da avviare;
- ☐ destinazione funzionale;
- ☐ la decorrenza e durata delle singole somministrazioni;
- ☐ orario e sede di lavoro
- ☐ mansioni sommarie.

Le eventuali informazioni ulteriori saranno fornite per iscritto tramite fax o posta elettronica agli indirizzi comunicati dal Somministratore ed eventualmente anticipate telefonicamente in caso d'urgenza.

Dal momento di invio della richiesta decorrono i tempi previsti per l'esecuzione della somministrazione dei Prestatori che dovrà avvenire nel rispetto dei termini contrattualmente convenuti.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di richiedere personale in ragione dei tempi e delle proprie effettive necessità, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserve in merito.

Art. 7 Contratti di somministrazione e lavoro

Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di appositi contratti stipulati di volta in volta in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai seguenti elementi:

- a. estremi dell'autorizzazione rilasciata al Somministratore;
- b. numero dei lavoratori da somministrare;
- c. specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, laddove richieste dalla vigente normativa;
- d. indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- e. data di inizio e durata del contratto;
- f. loro inquadramento contrattuale;
- g. luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- h. assunzione della obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al prestatore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.

Il Somministratore si obbliga altresì a comunicare per iscritto al Prestatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione alla stazione appaltante, le informazioni di cui al precedente comma.

Il Somministratore ha l'obbligo di trasmettere ad Italia Lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 81/2008, nonché l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda agli obblighi per le società di somministrazione lavoro a tempo determinato indicati nel D.Lgs 10/09/2003 n. 276.

Art. 8 - Tipologia di lavori somministrabili. Requisiti prestatori

Il Somministratore dovrà fornire figure professionali ascrivibili ai livelli di inquadramento B1, B2, C1, C2 del Contratto Collettivo Aziendale di Italia Lavoro ed in grado di svolgere attività proprie della stazione appaltante e in particolare della DIT.

I Prestatori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo di riferimento (cfr. Allegato A) e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza dei livelli di inquadramento B1, B2, C1, C2 del vigente contratto collettivo aziendale. L'onere dell'accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore.

I Prestatori avviati dovranno in ogni caso possedere, oltre alla necessaria preparazione di base in relazione ai profili di cui all'Allegato A del presente capitolato, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

I Prestatori dovranno pertanto essere già sufficientemente dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Art. 9 - Obblighi a carico del Somministratore

Il Somministratore si obbliga nei confronti di Italia Lavoro alle seguenti prestazioni:

- a) di assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276 e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché in base a quanto stabilito nel presente capitolato;
- b) di corrispondere direttamente ai prestatori avviati presso la stazione appaltante il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Aziendale, per livello di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta all'atto della stipula del contratto e indicata nella richiesta o comunque dovuta al lavoratore per forza di legge o di contratto se espressamente autorizzata dalla stazione appaltante (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasferta, rimborsi spese ecc.). Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti della stazione appaltante, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione – ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto, senza che il Somministratore possa pretendere adeguamenti o variazioni del prezzo orario determinato in sede di gara;
- c) di provvedere al versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi dovuti;
- d) di provvedere all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e) di provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso la stazione appaltante con periodicità mensile;
- f) di trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario ed il prestatore.

Il Somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi del D.lgd 81/2008. Il personale richiesto dalla stazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura del Somministratore in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Il Somministratore si impegna ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento con la stazione appaltante per tutta la durata del contratto.

Il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto.

Art. 10 - Obblighi a carico della Italia Lavoro S.p.A.

Italia Lavoro assume i seguenti obblighi:

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la formazione e l'addestramento specifico, di natura teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) assicurare ai Prestatori la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti addetti alla medesima sede di lavoro;

- c) comunicare al Somministratore i contratti collettivi nazionali e decentrati da applicarsi nonché il relativo trattamento retributivo, fondamentale e accessorio;
- d) assicurare al Lavoratore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
- e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori;
- f) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Lavoratore inadempiente.

La stazione appaltante, in caso di infortunio del lavoratore, si obbliga ad informare immediatamente e per iscritto, anche tramite fax, il Somministratore al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge.

La stazione appaltante si impegna a garantire che la manodopera somministrata avverrà nel rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, nonché nel rispetto delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 5, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 276/2003 s.m.i.

Art. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare tutte le verifiche ed i controlli in ordine alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il prestatore avviato sarà sottoposto ad un colloquio e ad un periodo di prova di cinque giorni, al termine dei quali, qualora non sia ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, poiché non conforme allo standard qualitativo e quantitativo di attività richiesto, dovrà essere sostituito con altro prestatore entro due giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante medesima.

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare l'applicazione da parte del somministratore nei confronti dei prestatori avviati dell'esatta retribuzione in base al vigente Contratto Collettivo Aziendale.

Art. 12 - Fatturazione

Per il servizio di somministrazione, la stazione appaltante si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio.

Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura.

La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.

Alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

- ✓ Il riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia ed inoltre l'indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;
- ✓ Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- ✓ L'imponibile IRAP.

Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione cui si riferiscono.

I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 30 (giorni) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, fa fede il protocollo della stazione appaltante.

Qualora al momento delle liquidazioni la stazione appaltante dovesse risultare creditore, per penali, per un importo superiore al saldo stesso, la stazione appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell'importo relativo al mese successivo.

Inoltre, ove tale credito da parte della stazione appaltante, non fosse recuperabile nel modo descritto, la ditta, adeguatamente preavvertita, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la stazione appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva.

Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dei contributi previdenziali, fiscali assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

E' fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della stazione appaltante di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti della ditta.

In caso di aggiudicazione della fornitura ad un Raggruppamenti di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I dovranno essere consegnate a cura della società mandataria.

Art. 13 - Sostituzione dei Prestatori in caso di assenza

Nel caso di assenze continuative del Prestatore, che superino i 7 giorni, il somministratore si impegna a sostituire il lavoratore con altro di pari profilo professionale, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo e l'aggio delle ore effettivamente lavorate.

Art. 14 - Interruzione del rapporto di somministrazione

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del colloquio e/o del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore, al Prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione della stazione appaltante, un nuovo lavoratore in sostituzione di quello cessato.

La stazione appaltante, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dalla stazione appaltante, ovvero per sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell'effettiva interruzione del servizio.

Art. 15 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria nella misura di cui all'articolo 113, comma 1 D.Lgs 163/2006

La fideiussione, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni:

- a. di aver preso visione dei documenti contrattuali;
- b. di rinunciare al beneficio del termine di cui all'art.1957 del codice civile;
- c. di ritenere valida la garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale.

La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L'attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato.

Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell'INPS e dell'INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16 - Divieto di cessione

E' fatto divieto al Somministratore di subappaltare il servizio e/o di cedere, neppure parzialmente, il contratto e il credito derivato, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del presente capitolato, per cessione del contratto si intendono anche i casi di fusione per incorporazione del Somministratore in

altra azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda ed altri casi di trasformazione, a seguito dei quali venga meno l'originaria identità giuridica soggettiva del Somministratore.

In caso di inadempimenti da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 17- Penalità

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, il Somministratore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, Italia Lavoro applicherà una penale, previa comunicazione scritta tramite email o fax, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate:

1. la fornitura dei Prestatori avvenga oltre il termine stabilito di 2 giorni lavorativi di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
2. mancata sostituzione del Prestatore nei casi e nei termini indicati dal presente Capitolato fino ad un massimo di 2 giorni;
3. Mancata retribuzione mensile del prestatore entro 5 giorni da quanto previsto dal Capitolato.

Art. 18 – Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- ✓ quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 8 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante senza che siano avviati i Prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l'agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dalla stazione appaltante, in tale caso la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l'ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;
- ✓ nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'agenzia aggiudicataria;
- ✓ violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;
- ✓ inadempimento del Somministratore all'obbligo di corrispondere ai Prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge.

E' in facoltà della stazione appaltante, nel corso dell'intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r.

L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico di Italia Lavoro obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste dal precedente articolo 17, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando la stazione appaltante darà comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno del servizio. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, l'azione di risarcimento di ogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con DLgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, sia con riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali che con riferimento al trattamento dei dati personali di ogni singolo Prestatore avviato nell'ambito del contratto di

somministrazione. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Roma.

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto generale e dei conseguenti contratti attuativi saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

Art. 22 - Norme regolatrici del contratto e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal bando di gara si richiamano integralmente il D.Lgs 163/2006, il D.Lgs 276/2003, L. 133/08, il Contratto Collettivo Aziendale di Italia Lavoro e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le imprese di lavoro temporaneo. Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale